

**MEMORANDUM  
D'INTESA**

**GUERNSEY  
FINANCIAL  
SERVICES  
COMMISSION**

**COMMISSIONE  
NAZIONALE PER LE  
SOCIETA' E LA BORSA  
ITALIA**

**IN RELAZIONE ALLA COOPERAZIONE REGOLAMENTARE E DI  
VIGILANZA NEL SETTORE DEI MERCATI MOBILIARI  
E DEGLI STRUMENTI DERIVATI**

## MEMORANDUM D'INTESA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e la Guernsey Financial Services Commission ("GFSC"),

Considerando, alla luce della crescente importanza e frequenza delle operazioni effettuate da istituzioni finanziarie ed investitori sui mercati internazionali di valori mobiliari, la necessità di assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni al fine di facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni nei settori di seguito indicati;

Considerando l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia e nel Guernsey;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca, aiuto e scambio di informazioni, al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite nelle rispettive giurisdizioni ed al fine di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

### ARTICOLO 1: FINALITA' DELL'INTESA

La finalità di questo Memorandum d'Intesa (di seguito anche "Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro di svolgere le funzioni ad esse attribuite nelle rispettive giurisdizioni e di favorire l'integrità dei mercati di valori mobiliari, in particolare mediante un meccanismo di mutua cooperazione, assistenza e scambio di informazioni, incluse quelle che:

- a) istituiscono e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari ;
- b) vietano l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato ed impongono sanzioni;
- c) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato; e
- d) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali operanti nel settore dei valori mobiliari e degli investimenti in titoli, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi.

### ARTICOLO 2: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Intesa:

1. "Autorità" indica:
  - (a) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
  - (b) Guernsey Financial Services Commission.
2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi

dell'Intesa.

3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa.
4. "Persona" indica ogni persona fisica e giuridica, fiduciaria o associazione.
5. "Valore mobiliare" indica un'azione, un'obbligazione, un titolo negoziabile, contratti futures, altri prodotti derivati, opzioni e qualsiasi prodotto finanziario, o qualsiasi altro diritto, contratto o documento che rientri nelle competenze delle Autorità.
6. "Emittente" indica ogni persona che emetta o proponga di emettere valori mobiliari.
7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati ("over-the-counter"), per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità.
8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari.
9. "Operatori che esercitano la propria attività nel mercato mobiliare" indica ogni persona che eserciti attività d'acquisto, vendita, trasferimento, compensazione e liquidazione avente ad oggetto valori mobiliari; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari; la gestione in proprio o per conto terzi di portafogli, individuali o collettivi, di valori mobiliari; o consulenza a terzi in questo settore;
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Italia ed a Guernsey.

### **ARTICOLO 3: AMBITO DI APPLICABILITA' DELL'INTESA**

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra dette Autorità in relazione a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi o regolamenti in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiedente. A tal fine esse:
  - a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
  - b) assumeranno dichiarazioni da persone;
  - c) acquisiranno documenti da persone.
2. L'assistenza potrà essere fornita nell'ambito delle procedure previste dalle norme in vigore nella giurisdizione dell'Autorità richiesta, inclusi gli accordi internazionali ratificati.



## ARTICOLO 4: PRINCIPI GENERALI

1. Questa Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore o applicabile in Italia o nel Guernsey. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né riguarda alcuna altra intesa. L'applicazione delle disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nelle rispettive giurisdizioni delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta.
2. Ai sensi di questa intesa l'assistenza può essere negata quando:
  - a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico della giurisdizione dell'Autorità richiesta;
  - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
  - c) nella giurisdizione dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano già state condannate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità della giurisdizione dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nella giurisdizione dell'Autorità richiesta.

## ARTICOLO 5: RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A. L'assistenza coprirà tutte le materie nelle quali la Consob e la GFSC sono competenti per legge. Per quanto concerne le richieste di assistenza avanzate dalla Consob sulla base del "Company Securities (Insider Dealing) (Bailiwick of Guernsey) Law, 1996 as amended", tali richieste verranno di norma presentate alla GFSC, richiedendo esplicitamente alla GFSC di ottenere le informazioni richieste. Quando la GFSC non fosse in grado di fornire dette informazioni alla Consob, la GFSC trasmetterà direttamente la richiesta, congiuntamente a tutte le altre informazioni rilevanti, a Her Majesty's Procureur di Guernsey, richiedendogli di usare tutte i poteri ad esso concessi dalla normativa al fine di assistere la Consob. La GFSC informerà inoltre la Consob di aver seguito tale procedura. Her Majesty's Procureur ha confermato di essere disposto a ricevere le richieste di assistenza secondo detta procedura e, fermi restando gli obblighi di riservatezza sulle rilevanti informazioni, a trasmetterle direttamente alla Consob. Successivamente alla firma di questo Memorandum d'Intesa da parte della Consob e della GFSC, Her Majesty's Procureur ha dato il proprio assenso a predisporre una lettera per la Consob che descriva la procedura prevista dalla normativa di Guernsey in materia di insider trading in base alla quale verranno trattate le richieste di assistenza. Detta lettera verrà allegata a questo Memorandum d'Intesa.

2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:
  - a) il tipo di informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
  - b) una descrizione generale, sia del caso oggetto della richiesta, sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
  - c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
  - d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta;
  - e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.
3. In caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o di emergenza, ma devono essere confermate nelle forme previste ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo.
4. Nel caso in cui la GFSC non sia l'Autorità competente ad investigare ed a raccogliere le informazioni, la GFSC si adopererà allo scopo di ottenere da HM Procureur le informazioni richieste.

#### **ARTICOLO 6: ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.

#### **ARTICOLO 7: UTILIZZO CONSENTITO DELLE INFORMAZIONI**

1. L'Autorità richiedente può usare le informazioni ricevute soltanto:
  - a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti specificati nella richiesta e nelle altre norme ad esse relative;
  - b) per gli scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compresi lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili od amministrativi, o la vigilanza sul mercato, o l'assistenza in procedimenti penali, o l'effettuazione di indagini relative a qualsiasi violazione delle leggi o dei regolamenti specificati nella richiesta.
2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e dovrà consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

## **ARTICOLO 8: RISERVATEZZA DELLE RICHIESTE E DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE**

1. Nell'ambito dei limiti previsti dai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 5, ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito di operatività dell'Intesa, il contenuto di dette richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, incluse le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio della giurisdizione dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate per gli usi previsti dall'articolo 7.
3. L'Autorità richiedente non fornirà le informazioni ricevute a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.
4. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti consentiti dalle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

## **ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI E CONSULTAZIONI**

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato tra loro.
2. Le Autorità riesamineranno periodicamente la fase operativa della presente Intesa al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potessero insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:
  - a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 5, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa;
  - b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.
3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della presente Intesa.
4. Le parti di questa Intesa riconoscono che l'ambito delle proprie funzioni e poteri è differente e ove ciò sia di ostacolo per i fini di questa Intesa, si consulteranno in merito.

## ARTICOLO 10: RIPARTIZIONE DEI COSTI

Se l'Autorità richiesta ritiene di dover sostenere costi ingenti per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa, l'Autorità richiesta e l'Autorità richiedente definiranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta di assistenza.

## ARTICOLO 11: RECESSO


Questa Intesa è stata sottoscritta per un periodo indefinito e rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità, dopo aver consultato l'altra Autorità, non l'abbia denunciata comunicandolo per iscritto con un preavviso di trenta giorni.

## ARTICOLO 12: ENTRATA IN VIGORE

Questa Intesa entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle Autorità.


Firmato a Istanbul, il 23 maggio 2002, nelle versioni in italiano ed inglese. Ogni versione ha il medesimo valore legale.

per la Commissione Nazionale per  
le Società e la Borsa



Luigi Spaventa  
Presidente

per la Guernsey Financial  
Services Commission



Peter Neville  
Direttore Generale

**ALLEGATO A**

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA**

Carlo Biancheri  
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali  
Via G.B.Martini, 3, 00198 Roma, Italia  
Tel: 39 06 8477381  
Fax: 39 06 8477763  
E-mail: c.biancheri@consob.it

**GUERNSEY FINANCIAL SERVICES COMMISSION**

Peter Neville  
Director General  
Guernsey Financial Services Commission  
La Plaiderie Chambers  
Le Plaiderie, St Peter Port  
Guernsey, Channel Islands  
Tel: 44 1481 712706  
Fax: 44 1481 712801  
E-mail: [www.gfsc.guernseyci.com](http://www.gfsc.guernseyci.com)

